

Segreteria Nazionale :  
Viale Pasteur, 10  
00144 Roma

Sede Legale:  
Via Petitti, 16  
20149 Milano

---

Roma, 15/10/2010

## **OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE SULLA "SPERIMENTAZIONE CLINICA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA"**

In data 24 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge dal titolo "Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria". Due sono gli articoli da monitorare con attenzione.

L' art. 2 (Disposizioni in materia di dispositivi medici) infatti recita:

*" Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si dispone che:*

*a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2012, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura"*

E l'art. 13 (Modificazioni all'articolo 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), che recita:

*"L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "102. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie*



*possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali..."*

In merito al primo articolo, va detto che la "gabella" dell' 1% era già prevista quando si parlava di prezzi di riferimento del farmaco e di Repertorio e doveva servire alla Parte Pubblica per bilanciare eventuali perdite. Ora, in assenza del prezzo di riferimento, viene riproposto questo 1% senza alcun contraltare. Confindustria e Assobiomedica stanno già dimostrando la propria opposizione e ci terranno informati.

Il secondo articolo elimina invece il divieto di cumulo tra più lauree o diplomi con l'esercizio della farmacia (*"Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie"* art. 102 R.D. n. 1265). Questa modifica risponde alle esigenze della Sanità Territoriale e a quelle della deospedalizzazione, ma contiene elementi di pericolosità alla luce del possibile espansionismo professionale e commerciale delle farmacie.

A onor del vero va detto che si tratta solo di un disegno di legge, che ha di fronte un cammino ancora lunghissimo, fatto di passaggi in Conferenza Stato Regioni, Camera e Senato. Addetti ai lavori prevedono che difficilmente questo disegno diventerà mai legge e comunque non con il testo attuale.

La Segreteria vi terrà comunque informati sugli sviluppi.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO  
Michele Clementi

